COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SANTI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 808

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 808

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (*Approvato dal Senato*) (4093);

BRIGHENTI ed altri: Modifiche alla legge 29 novembre 1961, n. 1325, sulla tutela del lavoro dei fanciulli (2160) . . . 808

PRESIDENTE 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815 817, 818, 820, 821, 823, 825, 826, 828, 829

ARMAROLI 810, 811, 822, 825, 829

BIAGINI 811, 823, 829

BIANCHI FORTUNATO 825

BORRA 808, 809, 810, 813, 815, 816, 818, 819

BRIGHENTI . . . 809, 810, 811, 815, 816, 817 819, 821, 825, 828

COCCO MARIA, *Relatore* . 809, 810, 811, 814 816, 817, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 829

GITTI 817, 818, 820

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 809, 810 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 820 823 825, 826, 829

MAZZONI 818, 820

PAG.

QUINTIERI 824

RE GIUSEPPINA 826, 828, 829

SULOTTO 816

TEMPIA VALENTA . 809, 812, 813, 816, 818 819, 820, 821, 829

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MAROTTA VINCENZO ed altri: Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani (4220) . . 829

PRESIDENTE 829, 830

BIAGINI 830

BORRA, *Relatore* 829

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 830

Votazione segreta:

PRESIDENTE 830

La seduta comincia alle 9,30.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Napoli e Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bologna sostituisce il deputato Scalia per la discussione dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno. Mi erano inoltre pervenute le sostituzioni dei deputati Mazzoni e Rossinovich rispettivamente con i deputati Tempia Valenta e Brighenti; poiché nel frattempo i commissari sostituiti risultano presenti alla seduta, rimane inteso che i deputati Tempia Valenta e Brighenti interverranno alla discussione, senza diritto a voto deliberativo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti *(Approvato dal Senato)* (4093) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Brighenti ed altri: Modifiche alla legge 29 novembre 1961, n. 1325, sulla tutela del lavoro dei fanciulli (2160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 4093, già approvato dal Senato: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; e della proposta di legge n. 2160 di iniziativa dei deputati Brighenti, Re Giuseppina, Cinciari Rodano Maria Lisa, Viviani Luciana, Nicoletto, Corghi, Abenante, Gessi Nives, Diaz Laura, Zanti Tondi Carmen e Sulotto: Modifiche alla legge 29 novembre 1961, n. 1325, sulla tutela del lavoro dei fanciulli.

Avverto che nell'ordine del giorno vi è un errore dovuto ad una svista degli uffici: relatore è l'onorevole Maria Cocco, non l'onorevole Giorgio Guerrini.

Rilevo che ancora non è presente il rappresentante del Governo, che doveva essere il Sottosegretario di Stato onorevole Martoni. Da informazioni assunte risulta che l'aereo, con il quale l'onorevole Sottosegretario doveva arrivare a Roma, porta qualche ritardo. Credo che non vi siano obiezioni ad un rinvio di un'ora dell'inizio della seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta riprende alle ore 10,50.

Onorevoli colleghi, il Sottosegretario Martoni presenta le sue scuse per il fatto di essere arrivato solo ora a causa del ritardo dell'aereo di cui si è servito per giungere a Roma.

Nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli. Propongo di prendere a base della discussione il disegno di legge proveniente dal Senato, n. 4093, agli articoli del quale, per altro, sono già stati presentati diversi emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BORRA. Signor Presidente, devo fare una dichiarazione preliminare. Noi fino a questo momento non abbiamo presentato emendamenti, anche perché attendiamo di vedere come si svolgerà la discussione sui singoli articoli; però su diversi articoli abbiamo da fare delle proposte, per cui ci riserviamo di presentare o no emendamenti a seconda che la risposta del Governo venga incontro o meno alle nostre richieste.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per « adolescenti » si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

b) lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, sempreché disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

BORRA. Vorrei chiedere una precisazione: per quale ragione ai commi *a*) e *b*) non si fa riferimento anche agli articoli 15, 16 e 17, concernenti il divieto di lavoro notturno?

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevole Borra, l'articolo 15 si riferisce al divieto di adibire a lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti. Come si fa a controllare che il lavoro a domicilio non si svolga anche di notte? La cosa è difficile dato il luogo dove si svolge questo lavoro.

BORRA. Vorrei allora chiedere al Governo se ha previsto la possibilità di affrontare questo problema.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, vorrei approfittare di questa domanda per fare una dichiarazione di carattere generale. Siamo nel mese di ottobre e se modifichiamo una parte di questo provvedimento, esso corre il rischio di non diventare legge. Mi rendo conto che vi possono essere da parte degli onorevoli colleghi intendimenti intesi a migliorare il provvedimento stesso. È chiaro che il disegno di legge in esame non è perfetto e, per esempio, il primo emendamento relativo ai fanciulli occupati in agricoltura rappresenta una aspirazione di molti colleghi, però rendiamoci conto che il disegno di legge governativo migliora notevolmente la precedente legislazione e soprattutto, ripeto, rendiamoci conto che se modifichiamo il testo che ci è pervenuto dal Senato, non riusciremo a varare la legge nella presente legislatura.

Quindi, approfittando della richiesta dell'onorevole Borra, vorrei rivolgere la preghiera a tutti i colleghi di fare il possibile perché il provvedimento diventi legge.

Questa è la preoccupazione del Governo.

BRIGHENTI. Non mi pare che le preoccupazioni espresse dall'onorevole sottosegretario debbano essere prese in considerazione, in quanto se apporteremo delle modifiche al testo pervenutoci dal Senato, quest'ultimo potrebbe nella competente Commissione approvare i nostri emendamenti in brevissimo tempo.

Siamo tutti d'accordo che la legge dovrà essere varata al più presto, però ciò non può impedire di migliorare il testo del provvedimento.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho avuto l'onore di rappresentare il Governo nelle sedute della Commissione lavoro del Senato nella discussione del disegno di legge, che è stato oggetto di attento esame.

Ora, per quanto riguarda l'articolo 3, che è quello cui nel precedente intervento ho fatto riferimento, al Senato si è svolta un'amplissima discussione, che occupò molte sedute. Non credo che ritornando la questione negli stessi termini di allora, possa essere risolta questa mattina in poche ore. Ecco perché mi permettevo prima di rivolgere la preghiera di fare in modo che il provvedimento possa essere varato al più presto. Oltre alla questione di tempo, si aggiunge quella di carattere sostanziale. La preghiera che ho rivolto trova il suo fondamento nella luce dell'esperienza trascorsa.

TEMPIA VALENTA. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole sottosegretario, però debbo fare presente che da quando il provvedimento è stato approvato dal Senato sono accaduti fatti nuovi che hanno aggravato la situazione nel campo del lavoro minorile. Ecco perché non vedo la ragione che non si debba tener conto di questa nuova realtà e intervenire non solo per migliorare la legge, ma anche per evitare che continui questa situazione nel campo del lavoro minorile, situazione veramente intollerabile e nefasta. Per cui l'emendamento cui ella specificamente, onorevole sottosegretario, ha fatto riferimento è stato oggetto di lunga discussione e di forti pressioni da parte delle organizzazioni sindacali. Varrebbe perciò la pena di rimeditare ancora.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non volevo quasi intervenire perché, in un certo senso le valutazioni sono state concordi. Dall'insieme degli interventi che si sono succeduti, mi vedo portata a fare una valutazione di massima anche sugli emendamenti che sono stati presentati per il miglioramento del testo del disegno di legge trasmessi dal Senato.

Senza dubbio io recepisco gli intendimenti lodevoli dei colleghi che proponendo formalmente di emendare il provvedimento delineano ipotesi di miglioramento della legge. Però mi pare che le richieste di miglioramento e la specifica richiesta dell'onorevole Borra potrebbero risultare come indicazione di una volontà molto precisa della Commis-

sione al Ministero del lavoro cui è demandata l'applicazione della legge, attraverso l'Ispettorato del lavoro. D'altra parte gli emendamenti che sono stati proposti non sovvertono nella sostanza i princìpi contenuti nel disegno di legge, ma lodevolmente tendono a migliorare alcune cose, mettono a fuoco alcuni aspetti, accentuano certe decisioni che il Governo ha già preso e che il Senato ha sancito in forma definitiva.

Orbene, abbiamo sperimentato altre volte che cosa significa trovarsi quasi al termine della legislatura e a che cosa porta la volontà di ogni ramo del Parlamento di tutelare la propria decisione.

Queste considerazioni potrebbero farci richiamare alla prudenza. La nostra volontà di migliorare il testo del disegno di legge può essere trasfusa in un ordine del giorno, perché impegni il Governo ad impartire le opportune istruzioni in sede di applicazione della legge e inviti i sindacati perché nei contratti collettivi di lavoro siano inserite le clausole che possono migliorare la norma legislativa. In tal modo non interromperemo l'*iter* del disegno di legge, che è stato così laborioso.

Quindi, consiglierei agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge nel testo che ci è stato proposto.

BORRA. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario e dal relatore e siccome l'emendamento a questo articolo che avevo in animo di presentare può, dopo le dichiarazioni fatte, essere superato, mi asterrò dal farlo. Però siccome ci sono altri punti che mi risultano oscuri, prima di dare ad essi il voto favorevole chiederò gli opportuni chiarimenti.

Mi rendo conto della necessità di varare la legge al più presto, ma ciò dovrà avvenire con le garanzie indicate dal relatore, e cioè che l'interpretazione amministrativa da dare alle norme sia quella indicata dal legislatore e non un'altra.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Certamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE

ART. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

L'onorevole Brighenti ha proposto di sopprimere il secondo comma.

BRIGHENTI. L'emendamento non ha bisogno di un'ampia illustrazione, perché, come l'onorevole sottosegretario ha ricordato, esso è stato oggetto di dibattito al Senato. A noi sembra che l'emendamento possa essere accolto. Abbiamo sempre rilevato le condizioni di inferiorità in cui si trova il settore dell'agricoltura. Noi ci preoccupiamo che il fanciullo prima dei quindici anni non presti la sua opera nelle officine, nei teatri, in altri luoghi di lavoro, in modo che non sciupi parte della sua gioventù. Nel secondo comma dell'articolo 3 l'età minima prevista per il lavoro in agricoltura è però di 14 anni, cioè di un anno inferiore a quella richiesta per gli altri settori. È ovvio che dobbiamo stabilire un criterio uniforme. Infatti, se il lavoro è nocivo nell'industria, altrettanto nocivo è in agricoltura, anche se si svolge all'aria aperta.

ARMAROLI. L'emendamento è valido a tutti gli effetti. L'ambiente è più sano nel settore dell'agricoltura, ma il lavoro finisce con il risultare più pericoloso, in quanto vengono usati prodotti chimici ed attrezzature meccaniche. È noto inoltre che i ragazzi vengono adibiti anche alla guida di trattori, motofalciatrici e motozappatori.

COCCO MARIA, *Relatore*. Tenga presente che l'abilitazione alla guida del trattore si consegue a 18 anni.

ARMAROLI. Questo si dice, ma chiunque visiti le campagne noterà che nella corte degli agricoltori i ragazzi sono alla guida di macchine agricole. Questo debbo dire per amore della verità.

COCCO MARIA, *Relatore*. Desidero anzitutto rilevare che la nostra Commissione è stata sempre molto aderente nelle sue decisioni ai termini reali dei fenomeni. L'aspirazione espressa nell'emendamento Brighenti la condividiamo tutti; ma vorrei ricordare che nel campo del lavoro, come del resto nella vita, si deve procedere per gradi. La legge vigente consentiva che nelle attività non industriali potesse essere occupato il minore di età non inferiore ai 13 anni. Oggi saliamo un altro gradino. Il limite rimane differenziato di un anno rispetto a quello del settore

industriale, ma noi stabiliamo la compatibilità con le esigenze particolari di tutela della salute e la non trasgressione dell'obbligo scolastico.

Raccomanderei alla Commissione di tener conto di queste considerazioni e di evitare il ritorno del provvedimento al Senato e quindi il rischio di una mancata approvazione.

ARMAROLI. Sentito il relatore, concordo sul mantenimento del testo.

BIAGINI. Vorrei rilevare che il testo unico degli infortuni sul lavoro prevede l'assicurazione contro gli infortuni dai 12 a 70 anni.

COCCO MARIA, *Relatore*. Si deve modificare questa norma.

BIAGINI. Appunto. Nelle campagne, particolarmente nel periodo estivo, quando più ferve il lavoro, vengono utilizzati anche i ragazzi. Se un ragazzo di 13 anni, per esempio, subisce un infortunio, l'INAIL lo indennizza oppure si richiamerà a questa legge e negherà l'indennizzo?

COCCO MARIA, *Relatore*. In questa legge si prevede che i minori occupati in violazione delle norme sull'età minima hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie. Per analogia, ritengo che debbano essere applicate in favore dei suddetti minori anche le norme sugli infortuni.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario sull'emendamento per le ragioni generali che ho detto poc'anzi. Non discuto il principio che è alla base delle centrali sindacali, di uniformare le disposizioni in tutti i settori. Però credo che, se vi è un settore che in questo momento meriti di essere considerato come eccezione, questo è proprio il settore dell'agricoltura.

Per quanto riguarda la tutela dei minori nel settore agricolo si affermano due princìpi fondamentali: la difesa della salute e l'osservanza dell'obbligo scolastico. L'onorevole Armaroli ha posto in evidenza alcuni aspetti particolari del lavoro in agricoltura, ma io ritengo che l'ambiente sia più sano di quello dell'industria o di altri posti di lavoro. Inoltre vi è da considerare che quasi tutti i lavori agricoli, specie quelli in cui vengono occupati i minori, si svolgono nel periodo estivo, quindi durante le vacanze scolastiche.

Vorrei inoltre che si tenesse presente che in agricoltura finora non esisteva alcuna regola e che il limite dei 14 anni è stato inserito in contratto sindacale soltanto pochi anni fa, nel 1958.

Pur comprendendo sul piano sindacale e giuridico l'aspirazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di pervenire a una uniformità di disposizioni per tutti i settori, ritengo che nella fattispecie si debba valutare il lavoro in agricoltura con un metro diverso da quello degli altri settori. Perciò mi permetto di raccomandare l'approvazione dell'articolo nel testo del Senato. Ritengo che sussistano sufficienti garanzie a favore dei minori. Non dimentichiamo che il lavoro dei familiari è già tutelato da un altro provvedimento legislativo. Prego perciò i presentatori dell'emendamento di non insistere per la votazione. Se insistessero, il parere del Governo è contrario.

BRIGHENTI. Insistiamo per la votazione.

BIAGINI. Noi dichiariamo la nostra astensione in questa votazione, dopo aver ascoltato le preoccupazioni dell'onorevole sottosegretario, auspicando una prossima revisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3:

« L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, di cui l'onorevole Brighenti ha chiesto la soppressione:

« In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano computabili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreché non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dal-

l'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

L'ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del Prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato di tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

L'onorevole Gagliardi ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« I lavori leggeri, di cui al comma precedente, *tra cui possono essere incluse lavorazioni artigianali*, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e le Associazioni sindacali ».

Poiché l'onorevole Gagliardi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo emendamento.

TEMPIA VALENTA. Vorrei un'assicurazione da parte dell'onorevole sottosegretario. Nell'articolo 4 si stabilisce che nelle attività non industriali i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute, e che i lavori leggeri sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica.

Vorrei essere rassicurato sui criteri che sono previsti nell'articolo 5.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo spirito della legge è quello della tutela dei minori.

TEMPIA VALENTA. Oggi siamo in presenza di un grande processo di riorganizzazione industriale: il lavoro a squadre e i nuovi ritmi produttivi vengono denunciati come causa nociva della salute del lavoratore in generale e, quindi, a maggior ragione, del ragazzo. Nell'industria tessile, inoltre, proprio in questi giorni si discute delle ripercussioni negative del rumore e del tipo di illuminazione sulla salute del lavoratore.

Vorrei perciò l'assicurazione che nell'esaminare le norme si terranno presenti questi elementi, sì da restringere al massimo l'area di nocività che può crearsi intorno al lavoratore nella sua attività.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La prima garanzia è costituita dal fatto che il Ministero si è fatto promotore della presentazione della legge per la tutela dei minori. Vi è poi la garanzia del decreto del Presidente della Repubblica che dovrà emanare, entro un anno, il regolamento riguardante i lavori pericolosi; altra garanzia è costituita dal fatto che il Ministero del lavoro, prima di fare la proposta di inserire in detto decreto i lavori che possono essere ritenuti pesanti, dovrà, in base all'articolo 4, sentire il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, mi-

niere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

(*È approvato*).

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonché i lavori per i quali l'occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantire la salute e l'integrità fisica.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

TEMPIA VALENTA. Anche per questo articolo valgono le osservazioni che ho fatto prima. Oggi, nell'interno della fabbrica si sono create delle condizioni veramente pesanti e non vi sono strumenti per un controllo efficiente, per cui si lascia tutto alla decisione padronale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, che, non essendo stato presentato alcun emendamento, porrò successivamente in votazione.

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

ART. 8.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegagare al libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

BORRA. Laddove si parla di visite di idoneità dei fanciulli e degli adolescenti, visite da effettuarsi ad intervalli non superiori ad un anno, avremmo voluto specificare: « comunque, ogni volta che il fanciullo o l'adolescente sia adibito ad una attività lavorativa diversa dalla precedente ».

Tenendo conto delle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo desidereremo che la norma che andiamo ad approvare fosse interpretata, implicitamente, nel senso che quando il fanciullo o l'adolescente cambia il

lavoro, come conseguenza deve avere diritto ad una visita medica.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ritengo che quanto stabilito dall'articolo 8, già approvato possa sodisfare l'onorevole Borra: « Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a questi o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 16 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quanto chiesto dall'onorevole Borra è implicito nella norma, dato lo spirito che informa tutta la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

ART. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'Ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'Ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.

(*È approvato*).

ART. 12.

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro della sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

(*È approvato*).

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

ART. 14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera *e*) dell'articolo 5 — adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi . . .	Kg.	10
» femmine . .	»	5
adolescenti maschi . . .	»	20
» femmine .	»	15;

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

(*È approvato*).

LAVORO NOTTURNO

ART. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 16.

Con il termine « notte » si intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore con-

secutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine « notte » si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

BORRA. Vorrei una conferma circa l'interpretazione da dare (forse mediante circolare) su questo punto. Dice infatti il secondo comma dell'articolo: « Il datore di lavoro deve darne immediatamente comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro », però non dice che l'ispettorato del lavoro debba poi verificare queste condizioni.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È implicito.

BORRA. Chiederei comunque che quanto è implicito fosse reso esplicito mediante circolare applicativa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 17, testè letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ORARIO DI LAVORO

ART. 18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Gli onorevoli Brighenti, Giuseppina Re, Alini, Sacchi, Abenante, Venturoli e Rossinovich propongono di aggiungere il seguente comma: « I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavori legati a cottimi individuali ».

BRIGHENTI. Ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento perché, se teniamo conto che oggi i ritmi di lavoro e i tempi che sono stabiliti per determinare anche l'incentivo di cottimo sono insopportabili per gli adulti, figuriamoci quale grado di insopportabilità assumano per i ragazzi inferiori a 15 anni, autorizzati al lavoro!

A questo punto, anzi, mi accorgo di aver dimenticato di aggiungere nell'emendamento le parole « e collettivi », di cui prego di voler tener conto al momento della votazione.

Si pensi dunque al danno che questi lavori possono comportare per la salute di questi ragazzi, i quali verrebbero sottoposti ad uno sforzo fisico e psichico non indifferente. Raccomando pertanto che l'emendamento venga accolto.

BORRA. Indubbiamente non si può dire che questo articolo sia perfetto, dato che non vi si contempla il problema del cottimo e nemmeno quello delle catene di produzione. Comunque, qui si fa riferimento al contratto di lavoro ed io, come sindacalista, dovrei aver fiducia che i sindacati non si lascino sfuggire queste questioni. Però chiedo al sottosegretario se possa darci una garanzia su questo punto, perché credo che la legge sull'apprendistato vieti il lavoro a cottimo e il lavoro nelle catene di montaggio, proprio per il carattere che la figura dell' apprendista deve avere.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se si tratta di apprendisti, sì. Ora lei giustamente ha rilevato che questa è essenzialmente materia di contratto di lavoro. Non credo dunque che in un provvedimento legislativo si possano contemplare anche questi particolari problemi.

BORRA. Nell'articolo si fa già riferimento al sistema dei turni a scacchi, che è vietato, salvo autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro; si potrebbe completare tale indicazione. Non so se su questo punto il Senato voglia rivedere l'articolo.

COCCO MARIA, *Relatore.* Senza dubbio il problema è grosso e direi che qui rischiamo di risuscitare la questione se regolamentare tutto per legge oppure consentire, partendo dal *plafond* della legge, che il problema venga risolto attraverso le consultazioni sindacali. Io penso che, pur dovendo la Commissione valutare la consistenza del problema che è stato sollevato, la Commissione stessa si debba preoccupare d'un eventuale ritardo o mancato accoglimento del provvedimento. Pregherei quindi i colleghi di non insistere su questo emendamento e di trasferirlo eventualmente in un ordine del giorno che impegni il Governo a questo controllo.

Qui d'altra parte non ci riferiamo a ragazzi inferiori ai 15 anni di età, il cui eventuale impiego, dobbiamo ricordare è previsto solo nel settore agricolo, nei servizi familiari e nei lavori leggeri di attività non industriali.

BRIGHENTI. Nell'articolo si dice che devono essere autorizzati dall'ispettorato del lavoro.

COCCO MARIA, *Relatore.* Possiamo comunque invitare il Governo ad una interpretazione restrittiva in sede di applicazione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io vorrei domandare: quanti sono questi ragazzi? E quanti sono che non siano apprendisti? Perché, se sono apprendisti, sono già tutelati.

SULOTTO. Sono convinto che bisognerebbe fermarci un po' di più su questo emendamento che mi sembra decisivo. Stiamo attenti al fatto che, mentre cerchiamo con una legge di rendere migliori le condizioni di lavoro dei fanciulli e adolescenti, è raro oggi – con l'organizzazione scientifica del lavoro – che la lavorazione non sia o a cottimo o a catena. Se perciò non prendiamo delle serie precauzioni in relazione a questo fatto, corriamo il rischio di non andare incontro alla esigenza della salvaguardia della salute dei lavoratori e particolarmente dei fanciulli e adolescenti.

Non ho qui tutti i dati, ma li porterò in altra occasione. Dico però che se tenessimo presenti i dati relativi al reale sforzo fisico e psichico cui sono soggetti i lavoratori adulti, e se consideriamo che fra questi lavoratori vi possono essere fanciulli o adolescenti, non potremmo fare a meno di approvare questo emendamento.

Cito solo un dato fra le migliaia che potrei citare: in una delle fabbriche più moderne d'Italia, precisamente la FIAT (ma queste rilevazioni le abbiamo fatte anche alla Pirelli e in altre fabbriche di Torino), per esempio, nella trinciatura delle lamiere delle automobili « 125 » e « 124 », troviamo che un operaio sposta in 8 ore 345 quintali; per le fiancate della « 124 », 250 quintali; per quelle della « 125 », 350 quintali.

Vogliamo pensare che un giovane, un fanciullo, un adolescente, possa andare a finire in quelle determinate linee di lavorazione No! Mi pare quindi che una precauzione del tipo di quella proposta nell'emendamento debba assolutamente essere da noi assunta, ed è quindi necessario che ci fermiamo di più su questa questione.

Aggiungerei anche, nell'emendamento, dopo le parole « cottimi individuali o collettivi », le parole: « o a lavorazione a catena »; e ciò perché, pur lavorandosi a catena o a a cottimo, in base a certi cavilli questi lavori non sono riconosciuti a catena e non sono pagati come cottimo.

Quando si tratta di una catena di montaggio, non si può sfuggire al ritmo imposto alla produzione. L'operaio è, infatti, un ingranaggio di tutto il meccanismo e non può pertanto arrestarsi senza compromettere tutto. Una precauzione di questo tipo, quindi, deve essere assolutamente presa, specialmente nel momento in cui ci preoccupiamo della salute e dell'avvenire dei fanciulli e degli adolescenti. Sarebbe una dimenticanza imperdonabile se non introducessimo in questo articolo una simile garanzia.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'articolo 20 di questo disegno di legge parla del riposo intermedio dei fanciulli e degli adolescenti. Come è possibile concepire il riposo intermedio con i sistemi di lavorazione menzionati?

SULOTTO. È possibilissimo, mediante avvicendamenti!

TEMPIA VALENTA. Nell'industria tessile, ad esempio, vengono stabiliti turni di lavoro, cioè quattro ore per un ragazzo e quattro per un altro.

GITTI. L'articolo 19, però, precisa che i fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavori effettuati con il sistema dei turni a scacchi.

COCCO MARIA, *Relatore*. Credo che sia preferibile, in questo caso, ottenere un impegno del Governo perché agli ispettorati del lavoro siano impartite istruzioni in termini estremamente restrittivi. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Borra, il quale ha precisato che alle centrali sindacali non sfuggirà, in sede di contrattazione collettiva, un problema di questa natura.

BRIGHENTI. Nell'articolo 19, però, diciamo soltanto che questi ragazzi non possono essere adibiti a lavori con il sistema dei turni a scacchi. È implicito, tuttavia, che possono benissimo essere adibiti a lavorazioni a catena.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Proprio la settimana scorsa il ministro si è impegnato a fare tutto quanto è umanamente possibile per rafforzare gli ispettorati del lavoro e sono convinto che ciò sarà fatto con sollecitudine, apprestandosi così gli strumenti per una più rigorosa applicazione delle norme di tutela delle condizioni di lavoro.

PRESIDENTE. Nell'impegno del Governo di diramare eventualmente una circolare in questo senso agli ispettorati del lavoro sarà inclusa questa interpretazione estensiva, nel senso che il divieto di adibire gli adolescenti e i fanciulli a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi comprenda anche le lavorazioni effettuate a catena?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se ella, signor Presidente, intende chiedere se lo spirito della crcolare governativa sarà aderente a questo voto espresso dalla Commissione, posso rispondere senz'altro di sì. Non sono, però, in grado di assicurare la Commissione che anche nella lettera la circolare conterrà un'affermazione di questo genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Brighenti, così modificato dopo la proposta dell'onorevole Sulotto:

« I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavori legati a cottimi individuali e collettivi ed a lavorazioni a catena ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo a stampa di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione gli articoli dal 20 al 23, dopo averne data lettura:

ART. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

(*È approvato*).

ART. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermdio.

(*È approvato*).

ART. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni

20 per coloro che hanno compiuto i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

BORRA. L'articolo 23 non fa riferimento alla continuità dei giorni di ferie, ma parla soltanto di 30 giorni per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e di 20 giorni per coloro che li hanno superati. Penso che sarebbe bene precisare che, al di sotto dei 16 anni, almeno 15 giorni devono essere continui e, al di sopra dei 16 anni, la continuità delle ferie deve investire almeno 10 giorni.

Poiché l'articolo fa riferimento ai contratti colletivi ai fini del regolamento delle modalità di godimento delle ferie, ci raccomandiamo all'iniziativa dei sindacati.

TEMPIA VALENTA. Purtroppo, non è soltanto un problema di buon senso dei sindacati.

COCCO MARIA, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi della Commissione un disegno di legge pendente alla Camera, che ritengo verrà quanto prima alla nostra discussione, presentato dal CNEL a proposito del riposo settimanale. Penso che le modalità previste in quel provvedimento possano trovare applicazione anche per quanto riguarda il godimento delle ferie da parte dei fanciulli e degli adolescenti.

MAZZONI. Quel provvedimento dice in una sua disposizione: « Salvo che siano regolati da leggi particolari ». Ebbene il disegno di legge oggi in discussione rappresenta proprio un provvedimento di carattere particolare, in quanto investe il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

BORRA. La proposta di legge del CNEL non fissa però dei limiti.

PRESIDENTE. Si può avere un'interpretazione del Governo anche in riferimento al provvedimento del CNEL.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi premurerò di far presente al ministro questo problema sottolineando la necessità, appena approvata la legge, di far seguire una circolare esplicativa. Penso che tutto ciò che è possibile chiarire sarà chiarito, compreso questo problema.

PRESIDENTE. Anche in analogia con i contratti di lavoro, che prevedono per gli adulti un minimo di continuità di 15 giorni di ferie.

Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

GITTI. Sull'articolo 25 desidero rivolgere anch'io (siamo ormai nella seduta degli inviti al Governo) un invito all'onorevole rappresentante del Governo per l'esame di una questione che mi sembra di stretta competenza del Ministero del lavoro, e cioè di esaminare la possibilità di ripristinare (come è già in atto in situazioni analoghe) una disposizione in base alla quale nelle località in cui non esistono scuole medie, sia data la possibilità ai giovani di frequentare i centri di addestramento.

Questa richiesta dipende dal fatto che, come tutti sappiamo, in molte zone non esistono le scuole medie per cui spesso i ragazzi una volta concluso il ciclo elementare non hanno la possibilità di giungere fino al termine della scuola media dell'obbligo, rimanendo in una situazione che induce i genitori a trovare loro una occupazione. Questi fanciulli perciò sono costretti a perdere tre anni di studio, cosa che potrebbe essere almeno in parte eliminata consentendo loro, ap-

punto, di frequentare questi corsi di addestramento.

BRIGHENTI. L'articolo 25 affronta un problema che io considero grave: quello cioè relativo all'occupazione dei giovani tra i 14 e i 15 anni di età, epoca presumibile entro la quale si conclude di solito il ciclo della scuola dell'obbligo. Anzi, per essere più esatti, normalmente la scuola dell'obbligo termina quando il fanciullo ha raggiunto l'età di 14 anni, mentre l'autorizzazione al lavoro può essere concessa soltanto dopo il compimento del quindicesimo anno di età. Si pone perciò un problema: cosa deve fare il ragazzo dai 14 ai 15 anni? So che sono stati invocati provvedimenti per stimolare questi giovani a frequentare corsi professionali. Ma dove questi corsi non esistono cosa succederà?

A questo proposito ribadisco quanto ho già avuto modo di dire altre volte: molte famiglie si trovano nella assoluta impossibilità di fare proseguire gli studi ai figli nemmeno per quanto riguarda la scuola dell'obbligo. Un elemento estremamente negativo da questo punto di vista, fra l'altro, è costituito dall'alto costo dei libri. Se fosse possibile introdurre il principio di dare gratuitamente i libri anche ai ragazzi che frequentano la scuola media dell'obbligo, sarebbe già un buon passo in avanti. Ma nella situazione attuale quando un padre di famiglia deve fare frequentare, per esempio, anche un corso di addestramento professionale oltre a tutte le spese sopportate in precedenza, spesso si trova di fronte ad una situazione assolutamente insostenibile dal punto di vista economico. Si deve inoltre presumere che questi corsi professionali saranno collocati in centri di una qualche importanza. Come faranno le famiglie che abitano in piccoli o piccolissimi centri? Saranno costrette a far prendere la corriera ai propri figli, a farli mangiare fuori casa, ecc. Come si vede un complesso di oneri veramente grave.

Risulta che le ACLI hanno già avanzato la proposta di istituire un corso suppletivo dai 14 ai 15 anni. Altri chiedono l'istituzione di un biennio dopo la scuola dell'obbligo per la specializzazione professionale. Ma tutte queste proposte, anche se giustificate, non potrebbero essere contenute in questa legge perché si urterebbe contro l'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla copertura finanziaria.

Considerato perciò il problema nel suo complesso e la necessità di giungere ad una sua soluzione, ci riserviamo, al termine della discussione degli articoli, di presentare un ordine del giorno per richiamare l'attenzione del Governo su questo grave problema e sulla necessità di risolverlo.

BORRA. Non intendo entrare nel merito dell'articolo 25. Mi limiterò piuttosto ad analizzare brevemente alcune questioni, per così dire, collaterali. In questo progetto di legge, infatti, non viene presa in considerazione la posizione dei lavoratori-studenti e la possibilità di concedere loro alcune facilitazioni. Mi risulta per altro che sono state già presentate varie proposte di legge al riguardo; e tuttavia gradirei da parte dell'onorevole rappresentante del Governo l'assicurazione, eventualmente mediante l'aggiunta di un articolo 25-*bis*, che questo problema verrà in qualche modo risolto. Mi riferisco in modo particolare al problema dei congedi dei lavoratori studenti necessari per sostenere gli esami e ad una serie di altre facilitazioni contenute nelle varie proposte di legge presentate in proposito.

TEMPIA VALENTA. Desidero attirare la attenzione della Commissione e del Governo sul grave problema costituito dalla lacuna nella quale si vengono a trovare i giovani dai 14 ai 15 anni di età. Credo che in questa sede occorra ribadire l'esigenza di affrontare il problema.

Un altro problema importante riguarda le zone alpine, le zone che non sono propriamente zone di montagna, dove già esiste una certa industrializzazione ma dove egualmente si verifica una grave carenza nella scuola dell'obbligo perché o difettano le aule o mancano addirittura le scuole, senza parlare dei corsi di addestramento professionale. In questo campo occorre una maggiore attenzione da parte del Governo per evitare fenomeni veramente intollerabili. In Piemonte, ad esempio, le società che gestiscono i trasporti pubblici, in questi giorni, proprio alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico hanno deciso di aumentare le tariffe di abbonamento anche per i ragazzi che frequentano le scuole medie. E veramente non si riesce a capire come il Governo abbia potuto permettere un provvedimento del genere.

Altri problemi di ordine più generale dovrebbero attirare anche l'attenzione del Governo ed in modo particolare l'attenzione del Ministero del lavoro. Occorre far sì che la scuola sia veramente gratuita mentre adesso non può essere considerata tale. Per una famiglia che vive nelle vallate alpine, ad esempio, non si esagera dicendo che il mantenimento di un ragazzo alla scuola media dell'obbligo costa di più che mantenerlo all'uni-

versità. Si consideri che nel Biellese fare percorrere tre chilometri al giorno significa sostenere una spesa che si aggira sulle 6 mila lire al mese.

MAZZONI. I comuni amministrati da noi hanno provveduto ad istituire dei mezzi di trasporto per gli studenti.

TEMPIA VALENTA. Ma i comuni sono spesso indebitati e non hanno i mezzi necessari.

GITTI. Anche i comuni amministrati da noi sono indebitati.

COCCO MARIA, *Relatore*. Desidero dire innanzi tutto che il relatore apprezza il contenuto dei rilievi formulati dai diversi colleghi sull'articolo 25. In modo particolare mi riferisco alla questione sollevata dall'onorevole Gitti, una questione, direi, obiettiva, realistica che concerne le difficoltà che si incontrano nell'estendere la scuola media dell'obbligo fino ai 14 anni di età.

Ma anche se noi condividiamo la sostanza di questi rilievi penso non sia possibile tradurli in emendamenti formali che finirebbero con il contrastare, almeno per molte delle questioni che sono state qui sollevate, il contenuto di altre leggi.

Però, a questa considerazione giungo anche dall'esperienza maturata nella mia professione di insegnante. Se è vero che, per tutelare l'avviamento dei fanciulli al lavoro, abbiamo posto dei limiti di età quanto più elevati ci è stato possibile, è pur vero che motivi di carattere psicologico sconsigliano determinati orientamenti (ed è questo il motivo che ci ha trovati tutti consenzienti nei riguardi di una scuola democratica qual è quella dell'obbligo). Infatti, poiché negli adolescenti è ancora indeterminato il formarsi della persona ed è incerto e instabile lo stato psicologico, l'apprendimento di un mestiere, pena gravi ripercussioni psicologiche, non è consentito prima dei 14 anni di età.

Questo è il motivo che ci ha indotti ad una prima estensione della scuola dell'obbligo. Un adolescente, nel frequentare la scuola dell'obbligo, non fa delle determinazioni di scelta, ma un approfondimento delle proprie capacità. Una determinazione di scelta, sulla strada da seguire, è possibile solo una volta maturata la scuola dell'obbligo. Quindi ogni anticipo costituirebbe un serio rischio.

GITTI. Desidero subito precisare che non ho proposto alcun emendamento; mi son limitato a chiedere che il Ministero del lavoro, per la parte che si riferisce all'attività di addestramento, ripristini le norme sull'obbligo di assunzione al lavoro all'età di 15 anni. E ciò proprio collegandomi alle considerazioni fatte da altri colleghi; infatti molte volte altri elementi influiscono, ed uno di questi è proprio rappresentato dalla situazione economica della famiglia.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole Maria Cocco ha fatto una dichiarazione così ampia alla quale non posso che associarmi.

Per quanto riguarda le due richieste specifiche dell'onorevole Gitti e dell'onorevole Cocco Maria, farò quanto è nelle mie possibilità perché le stesse vengano tenute nella dovuta considerazione in sede di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 25 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

SANZIONI

ART. 26.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.

Gli onorevoli Brighenti, Giuseppina Re, Alini, Abenante, Sacchi, Tempia Valenta, Sulotto e Tognoni hanno proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda di lire 10.000 per ciascuna persona occupata normalmente nell'azienda quando viene accertata la presenza di un solo lavoratore inferiore agli anni 15;

di lire 100.000 per ciascuna persona normalmente occupata nell'azienda quando viene accertata la presenza fino a quattro lavoratori inferiori ai 15 anni.

In caso di recidiva l'ammenda viene elevata a lire 200.000 per ciascuna persona ocupata normalmente nell'azienda ».

Gli onorevoli Brighenti, Alini, Giuseppina Re, Sacchi, Tognoni e Abenante hanno proposto *al secondo comma di sostituire le parole:* « da lire 1.500 a lire 3.000 » *con le parole:* « da lire 5.000 a lire 10.000, *e le parole:* « 20.000 » *con le parole:* « 500.000 ».

Gli onorevoli Brighenti, Alini, Giuseppina Re, Rossinovich e Mazzoni hanno proposto *al terzo comma di sostituire:* « da lire 10.000 e lire 100.000 » *con* « da lire 50.000 a lire 200.000 ».

Infine, gli onorevoli Brighenti, Alini, Giuseppina Re, Tognoni, Sulotto, Abenante e Sacchi hanno proposto *all'ultimo comma di sopprimere le parole:* « rivestito di autorità ».

L'onorevole Brighenti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BRIGHENTI. Credo, signor Presidente, che siamo giunti al punto più delicato di tutta la questione; e noi, con gli emendamenti proposti a questo articolo, intendiamo mettere il datore di lavoro veramente nella condizione di non poter assumere ragazzi inferiori ai 15 anni di età.

Le sanzioni previste nel testo del provvedimento non possono certo scoraggiare il datore di lavoro che abbia intenzione di sfruttare il lavoro dei minori: le 3 o le 6 mila lire di ammenda per ogni minore occupato non sono certo un rischio tanto grosso, tanto più che, anche nel caso di una ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro, il minore sorpreso al lavoro difficilmente ammetterà di essere stato assunto da settimane o da mesi: dirà sempre che si trova sul posto proprio da quel giorno o dal giorno prima, perché al momento dell'assunzione in tal senso avrà avuto istruzioni dal datore di lavoro.

I nostri emendamenti – e mi riferisco in particolare al primo – elevano la misura delle sanzioni e possono effettivamente raggiungere lo scopo che tutti ci siamo prefissi.

Con l'emendamento all'ultimo comma chiediamo la soppressione delle parole: « rivestito di autorità »; e ciò perché la dizione è un po' generica. Rivestito di autorità può essere anche il padre, può essere anche la madre, i quali magari si troveranno in condizioni di estremo bisogno...

COCCO MARIA, *Relatore*. Certo. Ma c'è anche il minimo...

BRIGHENTI. Ma, è una questione di principio! Lo abbiamo già detto prima ed è pertanto inutile ritornarvi sopra.

Una legge siffatta non troverà mai la sua applicazione, anche per le ragioni che esprimeremo sull'articolo 29.

PRESIDENTE. Desidererei un chiarimento. Ella, onorevole Brighenti, con il suo emendamento richiede che al datore di lavoro sia elevata una multa di 10.000 lire per ogni persona occupata normalmente nell'azienda, e non soltanto per ogni minore occupato in violazione della legge.

BRIGHENTI. Si, signor Presidente. Noi dobbiamo scoraggiare l'abuso.

PRESIDENTE. In questo caso, però, ci troveremmo nella necessità di dover chiedere il parere della Commissione giustizia, dato che la materia delle sanzioni penali rientra nella competenza.

TEMPIA VALENTA. Su questo problema dobbiamo riflettere. Vi sono delle aziende che costruiscono addirittura dei rifugi per nascondervi i minori in caso di controllo da parte dell'Ispettorato del lavoro; queste aziende installano dei congegni anti allarme per proteggersi dalle ispezioni. Di fronte a casi di questo genere, noi dobbiamo fare in modo che vengano erogate delle pene che siano in grado di scoraggiare in modo definitivo certi abusi.

Desidero soltanto portare un esempio: per dare la possibilità all'Ispettorato del lavoro della provincia di Vercelli di poter accertare il lavoro minorile in alcune aziende, i sindacati, dopo aver presentato varie denunce, hanno dovuto inviare all'Ispettorato la pianta del posto di lavoro, nonché presentare una denuncia, affinché potessero intervenire anche i carabinieri per bloccare determinate uscite.

Purtroppo non è stato possibile fare un accertamento completo anche per l'omertà che vige e che noi tutti conosciamo bene.

Per questi motivi, noi dobbiamo scoraggiare in modo deciso lo sfruttamento del lavoro minorile.

Inoltre, non mi sembra che la sanzione nei confronti del datore di lavoro si possa collegare con la sanzione da applicare ai familiari del minore, anche se l'ammenda è diversa. In questo caso verremmo a mettere su di uno stesso piano il datore di lavoro che agisce per lucro e le famiglie che, nella maggioranza dei casi, agiscono per ragioni di bisogno. Esiste, certamente, anche una questione di costume, ma questa potrà essere superata soltanto se noi interveniamo, non con una multa da infliggere ai genitori di minori che lavorano,

ma creando quelle condizioni che siano in grado di mettere le famiglie nella possibilità di preoccuparsi maggiormente dell'avvenire dei loro figli.

Tutta la nostra legislazione del lavoro è difesa da sanzioni talmente minime, che per gli industriali è sempre conveniente andare contro la legge. Le piccole multe che vengono inflitte dall'Ispettorato del lavoro sono sempre recuperate in anticipo dalle aziende.

L'ultima questione riguarda gli Ispettorati del lavoro. Il numero degli elementi che compongono i vari ispettorati provinciali non è certamente sufficiente per eseguire gli accertamenti; vi è una impossibilità materiale. Ora, non essendo ancora in grado di eliminare questa deficienza, applichiamo almeno delle sanzioni che possano scoraggiare il fenomeno.

ARMAROLI. Io posso capire lo spirito dei colleghi che chiedono l'appesantimento delle ammende, ma ritengo che se si valuta bene l'articolo 26, noi ci accorgiamo che le misure sanzionatorie sono abbastanza severe.

Certo, fatta la legge, si può sempre trovare l'inganno. A questo proposito si è parlato del rifugio, del silenzio del ragazzo, che non dice la verità allorché viene interrogato.

Ma un'azienda che compia di queste violazioni non viene perquisita improvvisamente. Occorrono varie indagini, alle quali i sindacati non possono rimanere estranei: è impensabile una mancanza di collaborazione da parte dei sindacati. È quindi possibile con questa legge mettere in moto un meccanismo che arrivi a colpire veramente chi viene meno agli obblighi di tutela dei minorenni. Con la collaborazione dei sindacati, delle commissioni interne, e di quanti hanno a cuore la protezione dei minori, quel datore di lavoro che costruisce il rifugio non riesce a farla franca. È per questo che con la legge in discussione si può veramente creare un salto morale per la difesa del lavoro minorile.

Ma proprio perché credo che la legge migliorerà la tutela del ragazzo io sono contrario a che si sollevi da ogni responsabilità il genitore; perché se gravissima è la colpa dell'industriale che non osserva le disposizioni per la tutela del lavoro minorile, non lo è meno quella del genitore che espone il proprio figliuolo a questo ciclo di sfruttamento.

Anche i genitori, quindi, devono essere richiamati ad un senso di responsabilità, anche se modesta. L'azione nei confronti dei genitori non ha il significato di una ammenda punitiva, ma di educazione morale. E non si venga a dire che questi genitori sono giustificati dalle loro condizioni economiche; perché, allora, cosa dovremmo dire di quelli che mandano i loro bambini a chiedere l'elemosina, compiendo speculazioni su di loro?

COCCO MARIA, *Relatore*. Mi pare di aver colto nella Commissione una linea di consenso assai vasto circa l'esigenza che siano prese misure adeguate di sanzioni per gli inadempienti a questa legge.

Io vorrei ricordare soltanto questo fatto, che del resto è evidente in ogni momento a noi legislatori: la legge riflette la situazione ambientale e cerca di promuovere un miglioramento.

La legge in discussione, partendo dal limite generico fissato nella legge del 1961 per tutte le inadempienze, arriva ad una forma articolata di sanzioni, che tiene conto anche dei destinatari delle eventuali inadempienze.

Mi diceva pocanzi l'onorevole Gitti, a conforto di una certa mia valutazione, che l'impiego di osservatori e l'uso dei rifugi per i minori occupati si verifica in genere nelle piccole aziende. Ora, io non vorrei arrivare – non in termini di polemica, ma di deduzione logica – ad usare l'espressione quasi paradossale dell'onorevole Tempia, il quale chiedeva se volessimo arrivare a chiudere le fabbriche. Ma vorrei aggiungere un'altra argomentazione a quella dell'onorevole collega: i genitori mandano i figli, gli industriali li sfruttano; ma io vorrei aggiungere il *tertium*, che questa volta *datur*. Non è inconsueto il discorso di certi genitori che, nel caso di ragazzini poco volenterosi, dicono loro: « O vai a scuola, o ti mando al lavoro ». Questo discorso, ripeto, non è inconsueto, e non lo è neanche nelle città, oltre che nelle campagne. Come dovremmo allora comportarci, di fronte a questo ragionamento?

Per raccogliere l'aspirazione sentita e condivisa da tutta la Commissione, noi non avremmo dovuto perdere tanto tempo per elaborare una legge che non è certamente ottima, che riflette l'esigenza di sanare alcune situazioni che si verificano nella nostra società, e che non risponde poi nemmeno a quella aspirazione a cui accennavo. A mio avviso, anziché indugiare su tanti articoli, avremmo dovuto proporre – se le condizioni economiche e sociali del nostro paese ce lo avessero consentito – una legge assai breve, che prevedesse l'abolizione del lavoro minorile. Ma il realismo politico e sociale che ispira la nostra legislazione ci induce a tener conto dei termini reali della vita organizzata.

È per questo motivo che dobbiamo sopportare delle limitazioni. Non potendo abolire il lavoro minorile – al disotto di una certa

età – mi sembra opportuna un'articolata previsione di sanzioni (tanto più quanto queste sono migliorative delle disposizioni vigenti) che produca quel salto di qualità a cui si è accennato.

Per l'esigenza che i fanciulli siano tutelati, e soprattutto che sia loro consentita la frequenza scolastica potrei aggiungere che, in subordine, l'ideale sarebbe non l'ammenda a chi è rivestito di autorità – nella fattispecie i genitori che consentano l'avviamento al lavoro dei minori – ma, eventualmente, un sussidio, una borsa di studio.

Questo, d'altra parte, non è un concetto nuovo, ma è stato già affacciato nel passato. Contro questa soluzione osta quella constatazione dei termini della realtà sociale ed economica del nostro paese che anche la nostra legislazione – per rimanere attuale ed applicabile – deve tenere presente.

Concludo rapidamente dicendo che mi pare che l'articolazione di sanzioni dell'articolo 26 migliori notevolmente il regime oggi previsto, tenuto presente che i destinatari di quelle sanzioni non sono le grosse aziende; il loro peso mi sembra dunque sufficiente per scoraggiare tentativi che – con l'aiuto dei sindacati – certamente saranno resi vani attraverso l'applicazione di questa legge.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Alle argomentazioni dell'onorevole Cocco e dell'onorevole Armaroli – che condivido pienamente -vorrei aggiungerne un'altra. Noi valutiamo i limiti delle ammende nel testo che è già stato approvato al Senato; mentre quelle originariamente proposte dal Governo erano assai inferiori. Le ammende, perciò, sono state aumentate in sede di discussione alla Commissione del Senato. Mi sembra questo un elemento che è opportuno tenere in considerazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 26 dagli onorevoli Brighenti, Re Giuseppina, Alini ed altri.

Il primo emendamento propone di sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda di lire 10.000 per ciascuna persona occupata normalmente nella azienda quando viene accertata la presenza di un solo lavoratore inferiore agli anni 15;

di lire 100.000 per ciascuna persona normalmente occupata nell'azienda quando viene accertata la presenza fino a quattro lavoratori inferiori ai 15 anni.

In caso di recidività l'ammenda viene elevata a lire 200.000 per ciascuna persona occupata normalmente nell'azienda ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto al secondo comma: *sostituire le parole*: da lire 1.500 a lire 3.000, *con le parole*: da lire 5.000 a lire 10.000, *e le parole*: lire 20.000, *con le parole*: lire 50.000.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto al terzo comma: *sostituire le parole*: da lire 10.000 a lire 100.000, *con le parole*: da lire 50.000 a lire 200.000.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « rivestito di autorità », all'ultimo comma dello stesso articolo 26.

Non è approvato).

BIAGINI. Noi riteniamo che l'ultima parte che è stata oggetto di discussione, cioè quella che prevede una sanzione nei confronti di coloro che sono rivestiti di autorità, sia un assurdo rispetto alla attuale situazione del nostro Paese. Perché se la società fosse civilmente più evoluta e non avessimo un milione di disoccupati, se non si verificassero casi paradossali tipo quello di una vedova con cinque figli che prende 15 mila 600 lire al mese di pensione, si potrebbe anche essere d'accordo nell'irrogare queste ammende e sanzioni.

Ma, nella situazione attuale, come si può pensare di applicare delle ammende, per esempio, ad un padre invalido che fa domanda all'Ispettorato del lavoro perché venga concessa un'anticipazione del libretto di lavoro al figlio che non ha ancora 15 anni? Sarebbe assurdo. È questo il motivo per cui noi voteremo contro l'articolo 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 sul testo del disegno di legge, di cui ho dato innanzi lettura.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

Gli onorevoli Brighenti, Alini, Re Giuseppina, Tognoni, Mazzoni, Sacchi, Abenante, Sulotto, Venturoli e Rossinovich hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, fatte salve le attribuzioni degli organi di polizia, la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, gli uffici di collocamento e dalle Commissioni previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

BRIGHENTI. Credo non siano necessari ulteriori chiarimenti sul contenuto del nostro emendamento. Abbiamo già detto che la legge deve essere applicata, ma come? Siamo tutti d'accordo che oggi l'Ispettorato del lavoro non è in grado di far rispettare nessuna legge che riguardi i problemi del lavoro, e tanto meno riuscirà a far rispettare questa per una ragione molto semplice: l'Ispettorato del lavoro vive in un capoluogo di provincia, con un apparato alquanto striminzito e mezzi assai limitati e, poiché, la pratica dello sfruttamento dei minori avviene soprattutto nei piccoli centri, come si può pensare che l'Ispettorato riesca a far rispettare questo provvedimento?

Magari riuscirà ad applicare la sanzione delle 3 o 6 mila lire quando verrà accertata la presenza del minore, ma il problema – non mi stanco di ripeterlo – è quello di attuare delle misure preventive atte a scoraggiare la pratica dello sfruttamento dei minori, ed una di queste misure consiste nel decentrare la vigilanza a livello di ufficio di collocamento, perché l'ufficio di collocamento esiste in quasi tutti i comuni. E poiché esiste una legge del 1949 che stabilisce la realizzazione delle commissioni comunali di collocamento di cui sono chiamati a far parte anche i sindacati, perché non accettare questo principio? Il datore di lavoro sarebbe scoraggiato se sapesse dell'esistenza di una commissione che vigila in questo senso. Allora sì, che lo sfruttamento dei minori – in pratica – si rivelerebbe piuttosto difficile.

Ecco il motivo della presentazione del nostro emendamento, che voi certamente respingerete. State pur certi però che questa legge, tanto ben fatta, non verrà mai applicata.

QUINTIERI. Dato che compito dell'ufficio di collocamento è di avviare al lavoro, certo esso non può trasgredire alle norme vigenti avviando al lavoro coloro che ancora non ne hanno diritto; penso quindi che sia sufficiente la normale sanzione prevista in questi casi.

Per quanto riguarda l'ufficio di collocamento come organo di presenza, ritengo sostanzialmente giusta l'osservazione del collega Brighenti; mi sembra però che questa presenza non impedirà loro di essere testimoni più validi delle trasgressioni atte a provocare le sanzioni previste.

Inoltre sappiamo tutti che ogni ufficio tende ad ampliare le proprie competenze dando origine agli inevitabili relativi conflitti; pensiamo quindi che sia opportuno che la funzione di vigilanza sia di competenza di un solo organo. Certo sarà l'ufficio di collocamento a segnalare i casi di trasgressione all'Ispettorato del lavoro; inoltre, consistendo nei piccoli centri l'ufficio di collocamento in una sola persona fisica, in un pubblico ufficiale, la sua testimonianza avrà valore decisivo, e ci lascia perfettamente tranquilli.

Perciò, pur condividendo la convinzione che l'applicazione di questa legge necessiterà di una assidua vigilanza, ritengo che gli strumenti idonei allo scopo non manchino, e siano previsti dalla legge stessa e da tutte le leggi che regolano la vita del Ministero del lavoro.

Inoltre, poi, la spinta delle organizzazioni sindacali e di tutti coloro che si interessano e si preoccupano per la salute delle nuove leve del lavoro potrà portare ad una intensificazione dell'azione di vigilanza, ovvero ad una più intransigente applicazione delle sanzioni previste dalla legge stessa.

ARMAROLI. Quanto ha affermato l'onorevole Brighenti ha una validità che nessuno può contestare; però, a me pare che l'articolo 29 possa eliminare le preoccupazioni espresse, perché la legge n. 264, riferentesi al collocamento, afferma in un suo articolo, del quale in questo momento non ricordo la numerazione, che l'ufficio di collocamento, costantemente, deve accertarsi che ai lavoratori siano assicurate le condizioni previste dai contratti e dalla legge. Pertanto, l'ufficio di collocamento è perennemente investito del potere e del dovere di vigilare e di denunciare le eventuali inadempienze e vi è quindi una collaborazione continua con l'Ispettorato del lavoro.

BRIGHENTI. Essendo una cosa del tutto scontata, si potrebbe includerla nella legge.

COCCO MARIA, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che gli argomenti, che sono stati portati dai colleghi della mia parte, siano sufficienti a suggerire l'opportunità di non approvare l'emendamento presentato all'articolo 29. Oltre tutto mi sorge il dubbio, nel caso dovessimo accogliere l'emendamento stesso, e cioè: entro quali limiti noi deleghiamo alle commissioni del collocamento la funzione ispettiva? Forse ci troveremmo addirittura nella necessità di modificare la configurazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei soltanto fare presente all'onorevole Brighenti che vi è una impossibilità materiale per l'accettazione dell'emendamento presentato. Soltanto gli agenti dell'Ispettorato del lavoro, nell'adempimento delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia; anche per questo aspetto, determinante a mio avviso, non posso accogliere l'emendamento

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 29 presentato dall'onorevole Brighenti ed altri, sul quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 29, di cui ho già dato lettura

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Borra, Armaroli, Cengarle e Gitti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati, considerati i complessi problemi riguardanti i giovani lavoratori e le difficoltà del loro inserimento nella vita sociale e produttiva, invita il Governo, a istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, rispettivamente una commissione nazionale e commissioni provinciali sul lavoro minorile aventi lo scopo di: promuovere ricerche e studi sulle dimensioni e le caratteristiche del lavoro dei minori anche con riferimento alle evasioni alla legge e in particolare per quanto riguarda quelle dei limiti di età; proporre agli organi competenti provvedimenti ed iniziative atte a sviluppare l'istruzione scolastica e professionale in relazione ai problemi del lavoro minorile ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgerlo.

BIANCHI FORTUNATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 4093, che stiamo per approvare, vengono migliorate le condizioni di lavoro dei minori e si intende avviare a soluzione questo secolare problema. Il problema del lavoro minorile, nei suoi vari aspetti, merita una attenta considerazione da parte di tutti; lo stesso dibattito avvenuto sugli articoli del disegno di legge in esame, questa mattina, lo sta a dimostrare. Se il minore è inadatto a svolgere un'attività lavorativa, è necessario, innanzi tutto, che la società sia in grado di eliminare le cause di carattere economico, ambientale e culturale che sono all'origine del fenomeno sociale.

I motivi di tale fenomeno (anche per una inchiesta promossa recentemente dai giovani delle ACLI) sono principalmente due. Il primo: la necessità di mezzi finanziari; ciò è dimostrato dal fatto che molti degli intervistati appartengono a famiglie numerose. Il secondo: motivo di carattere psicologico e culturale, specialmente per alcune zone d'Italia, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Infatti, in queste zone si è propensi ad avviare i giovani al lavoro, in età molto bassa, pensando che ciò possa loro giovare di più che non facendoli frequentare la scuola.

Pertanto si rendono indispensabili, a nostro avviso: una legislazione che permetta anche alle famiglie più indigenti, attraverso sussidi, l'effettiva possibilità di far frequentare

la scuola ai ragazzi. Inoltre, una efficace utilizzazione del tempo libero mediante iniziative pubbliche e private (in primo luogo le organizzazioni giovanili); un rigoroso controllo da parte delle autorità costituite, degli uffici competenti e dei sindacati per il rispetto delle norme che riguardano il limite di età per l'inizio del lavoro. Infine, onorevoli colleghi una maggiore coscienza civile di tutti i cittadini, genitori, educatori e datori di lavoro poiché il problema, oltre ad essere di natura politica ed economica, è soprattutto un fatto di cultura, cioè come volere ed intendere le cose. Il problema può trovare soluzione soltanto attraverso un'organizzazione della società che tenga, costantemente, presenti le esigenze dei giovani.

Come ho già detto, il disegno di legge sta avviando a soluzione questo problema; è ovvio che occorrono anche altre iniziative e lo stesso disegno di legge, pur valido, a parere unanime di tutti i componenti della nostra Commisione, presenta ancora qualche ombra, qualche lacuna e suscita qualche perplessità.

Per questi motivi avevo predisposto, con altri colleghi, alcuni articoli aggiuntivi a questo disegno di legge che avrebbero dovuto regolamentare la presenza di commissioni nazionali e provinciali comprendenti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si era, inoltre, previsto un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in quanto vi è una particolare esigenza ed un particolare interesse per quanto riguarda l'istruzione; era previsto anche un rappresentante di ente preposto all'istruzione professionale, nonché delle rappresentanze di organizzazioni giovanili, maggiormente rappresentative. Ma, proprio per la volontà di non porre alcuna remora alla approvazione del disegno di legge, noi abbiamo sostituito questi 5 articoli con un ordine del giorno nel quale viene invitato il Governo a trovare la collaborazione nei due strumenti che abbiamo citato, uno a livello nazionale e l'altro a livello provinciale, affinché si possano trovare tutti gli elementi che diano una migliore possibilità di ricerca e di studio sulle dimensioni del lavoro minorile ed escogitare proposte concrete, agli organi competenti di più opportuni provvedimenti intesi a realizzare una migliore condizione nel settore dell'istruzione scolastica e profesionale.

Prego vivamente il Governo di accettare questo ordine del giorno non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale, istituendo con la massima urgenza queste due commissioni.

BRIGHENTI. Dichiariamo di essere concordi con l'ordine del giorno presentato dal gruppo democristiano.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bianchi Fortunato ed altri.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Giuseppina Re, Brighenti, Mazzoni, Abenante, Sacchi, Rossinovich, Tognoni, Tempia Valenta, Sulotto, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

individuando nelle condizioni di bisogno – dovute alla depressione economica e al basso reddito familiare – la causa prima del grave fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile;

riscontrando nella suddetta causa – oltre che nelle carenze qualitative quantitative della scuola dell'obbligo – la conseguenza diretta dell'attuale diffusione della evasione del'obbligo scolastico;

al fine di garantire ai minori fino all'età di 15 anni una formazione culturale indispensabile per accedere all'attività professionale e di salvaguardarne la salute e lo sviluppo psichico;

invita il Governo:

1) a rendere effettivamente gratuita ed accessibile la scuola dell'obbligo ai ragazzi in stato di bisogno, mediante la gratuità delle spese di trasporto e dei libri di testo e, almeno per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, l'erogazione di un congruo sussidio;

2) a perseguire l'istituzione della scuola a tempo pieno con attrezzature rispondenti alle esigenze assistenziali ricreative sportive e formative dei ragazzi;

3) a colmare il divario tuttora esistente fra il compimento dell'obbligo scolastico e l'età lavorativa provvedendo alla istituzione di un corso di studi obbligatorio di durata biennale della scuola media secondaria ».

L'onorevole Re Giuseppina ha facoltà di svolgerlo.

RE GIUSEPPINA. Nel frontespizio del disegno di legge risulta che lo stesso è stato elaborato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Mi sembra che l'apporto del Ministero della pubblica istruzione sia davvero inconsistente, in quanto si riduce solo all'articolo 25, affidandosi agli uffici del lavoro la facoltà di permettere ai ragazzi dai 14 ai 15 anni di frequentare i corsi di forma-

zione profesionale per il primo avviamento al lavoro. Si sa invece che il reale problema è nel lavoro prematuro dei ragazzi e nella loro evasione all'obbligo scolastico. Il nostro ordine del giorno tende a colmare tali lacune e pensiamo che si possa arrivare ad un voto unanime di approvazione da parte della Commissione.

Il provvedimento in esame ha solo li compito di scoraggiare l'assunzione dei minori, ma ignora completamente che l'incremento del lavoro minorile è dato dalle condizioni di bisogno delle famiglie. Quando andiamo a vedere le statistiche più recenti, possiamo rilevare che il 62 per cento dei bambini intervistati ha come capofamiglia la madre casalinga, e che sono motivi di bisogno quelli che spingono la maggioranza dei ragazzi a trovarsi un'occupazione. E noi vorremmo sapere cosa si intenda fare per fronteggiare questa situazione.

A parte le soluzioni di carattere generale che investono la politica economica del Governo, per quanto riguarda l'occupazione minorile possiamo almeno pretendere, eliminate alcune difficoltà riguardanti l'accesso dei ragazzi al lavoro, che le famiglie non debbano trovarsi di fronte ad una scelta obbligatoria. Se noi ignorassimo quest'ultimo aspetto del problema non avremmo compreso nulla di questo fenomeno.

L'evasione dell'obbligo scolastico è ancora massiccia: abbiamo avuto dati sconcertanti da parte del sottosegretario in risposta ad una nostra interrogazione. Quando il ministro Gui ha affermato che la percentuale della frequenza dei ragazzi alla scuola dell'obbligo è del 90 per cento, egli ha dovuto poi aggiungere un altro dato, che è quello che più ci interessa: la presenza dei ragazzi nelle scuole dell'obbligo arriva alla percentuale del 65 per cento. Se esaminiamo tale fenomeno, notiamo che i ragazzi che lavorano saltano per settimane intere la frequenza scolastica in quanto non riescono a resistere al duplice sforzo. Vi sono poi ragazzi che in tali condizioni raggiungono l'esenzione dall'obbligo scolastico perché compiono i 14 anni, non avendo conseguito il titolo della scuola dell'obbligo. Occorre quindi provvedere in modo non solo da impedire che i ragazzi vadano a lavorare, ma in modo tale da permettere loro di adempiere all'obbligo scolastico. E questo avrebbe dovuto essere il secondo obiettivo della legge.

Noi abbiamo cercato di individuare in tre punti dell'ordine del giorno le nostre richieste e siamo disposti a discuterne, se la Commissione lo ritiene opportuno. Pensiamo che il Governo dovrebbe meditare sulle indicazioni espresse dall'ordine del giorno.

Circa il problema della gratuità e dell'accessibilità della scuola dell'obbligo, si è detto che si sono istituiti buoni per i libri di testo per i ragazzi bisognosi, che si è data ai patronati scolastici e ai comuni la possibilità di provvedere ai mezzi di trasporto per gli alunni, eccetera.

Quando però si passa ad occuparsi dei ragazzi di 14 o 15 anni, che hanno ormai superato l'età dell'obbligo scolastico, tutto diviene molto più difficile, e queste indicazioni, che tra l'altro non arrivano dovunque, lasciano il tempo che trovano se noi non ribadiamo con un atto più solenne la necessità di raggiungere i risultati da noi voluti.

A questo punto credo che i colleghi abbiano ormai capito il senso e lo spirito della nostra proposta, ma vorrei aggiungere ancora qualche cosa. Vorrei infatti per prima cosa rendere noto che i giovani delle Acli hanno fatto il calcolo di quanto sarebbe necessario per poter assicurare ad ogni ragazzo in età di obbligo scolastico una somma di 15 mila lire mensili per non costringerlo a lavorare per aiutare la famiglia in precarie condizioni economiche. Da tale calcolo risulta che sarebbero necessari circa 25 miliardi, ma noi crediamo che questa somma potrebbe anche essere ridotta, prevedendo un assegno di entità minore, in quanto il contributo finanziario che questi ragazzi possono portare al bilancio familiare è in molti casi estremamente esiguo, per cui le famiglie bisognose si accontenterebbero anche di meno, magari di 10 mila lire al mese. Importante sarebbe stabilire il principio che le famiglie bisognose di ragazzi in età dell'obbligo hanno diritto ad un sussidio che permetta loro di rinunciare all'apporto finanziario derivante dal lavoro del ragazzo.

Infatti, l'introdurre, come si vuol fare, un'ammenda a carico delle famiglie è immorale, se questa norma non è accompagnata da misure concrete che permettano effettivamente ai genitori di adempiere all'obbligo loro richiesto dalla legge senza dover rinunciare ad un'entrata che, per quanto minima, in molti casi può essere molto importante.

Per quanto riguarda il secondo punto del nostro ordine del giorno, basterà dire che fino a quando la scuola non sarà capace di occupare a pieno il ragazzo, dandogli una formazione veramente completa ed utile, i genitori avranno piena ragione nel dire che preferiscono mandare i loro ragazzi ad imparare un mestiere invece di lasciarli in mezzo alla strada, salvo le poche ore passate a scuola ad appren-

dere cose che, senza una adeguata integrazione, non gli saranno di nessuna utilità. Con ciò intendo dire che nel momento in cui votiamo una legge che vuol essere repressiva del fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico, dobbiamo anche ribadire la necessità di offrire alle famiglie un servizio scolastico che risponda alle necessità dei loro ragazzi. Voi infatti dite che è giusto e morale comminare delle sanzioni a quelle famiglie che mandano i ragazzi a lavorare pur non avendo necessità di quell'ulteriore guadagno, ma noi vi rispondiamo che anche l'essere sicuri che il ragazzo sia ben custodito ed apprenda qualcosa di utile rappresenta un bisogno essenziale, a meno che non si voglia ridurre i bisogni della società soltanto a quelli grettamente economici.

Il terzo punto da noi sollevato è stato suggerito dalla particolarissima e difficile situazione in cui vengono a trovarsi tutti i ragazzi tra i 14 e i 15 anni. Allora infatti non hanno più l'obbligo della frequenza a scuola e quindi la spinta ad avviarli al lavoro è più forte, sia da parte delle famiglie che da parte dei datori di lavoro, visto che a questa età i ragazzi possono produrre molto di più. A questo proposito noi abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni da parte di sindaci (visto che è a loro e non agli ispettorati del lavoro che si rivolgono le famiglie), i quali affermano che la pressione per sistemare questi ragazzi sta diventando ogni giorno più insostenibile. Noi abbiamo, in campo internazionale, votato la convenzione per l'elevazione a 15 anni dell'età per accedere al lavoro, ma in realtà cosa facciamo per questi ragazzi tra i 14 e i 15 anni? La soluzione non può certo essere quella della ammissione a dei corsi che tra l'altro non esistono quasi in nessun posto, ma piuttosto va ricercata nell'attuale ordinamento scolastico. A questo proposito è stata presentata al Senato, per iniziativa di tutti i gruppi parlamentari, una proposta di legge per l'inserimento di un ulteriore biennio successivo alla scuola dell'obbligo, senza per altro turbare affatto la attuale situazione generale della scuola. In questo modo si pensa di aver trovato la soluzione migliore, in quanto si assicurerebbero ancora due anni di studio ai ragazzi, lasciando a loro poi scegliere tra il continuare gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro. In questo ultimo caso sarebbero inoltre facilitati dall'aver conseguito in quel biennio un titolo di studio riconosciuto valido agli effetti della qualifica. Questa proposta è molto avanti, in quanto ha ricevuto, come ho detto, l'unanime consenso di tutti gli schieramenti politici, e quindi noi riteniamo opportuno richiamare su di essa, con un ordine del giorno della nostra Commissione, l'attenzione del Governo ed in particolare del Ministero della pubblica istruzione. Questo, tra l'altro, deve essere un punto particolarmente interessante per noi, visto che ci siamo occupati dei problemi dei minori senza però riuscire a trovare una soluzione adeguata.

Ed il nostro scopo è appunto questo: non permettere che il problema venga accantonato, ed è per questo che prospettiamo una serie di soluzioni (almeno nel campo della scuola) che possano contribuire a completare una legge che, se lasciata come è, risulterebbe troppo unilaterale e tale da non sodisfare nessuno.

PRESIDENTE. Vorei far presente alla onorevole Re Giuseppina che le ho dato la parola per illustrare il suo ordine del giorno in quanto vi è un indubbio aggancio tra il problema del lavoro minorile e quello della scuola. Devo però fare altresì presente alla collega che non so se la nostra Commissione abbia il potere, o il diritto di approvare un ordine del giorno contenente raccomandazioni rivolte non al dicastero di sua competenza, cioè il Ministero del lavoro, ma ad un altro, cioè a quello dell'istruzione.

RE GIUSEPPINA. Vorrei però far presente che il rappresentante del Ministero del lavoro ha portato alla nostra attenzione un provvedimento che è il risultato del concerto con il Ministero della pubblica istruzione, tanto è vero che una parte di esso attiene alla formazione professione dei ragazzi. Quindi la materia della scuola non può essere considerata completamente estranea alla nostra discussione. D'altra parte noi non chiediamo nessun impegno dal Governo, in quanto ci siamo limitati ad una semplice raccomandazione ad esaminare ed affrontare i problemi da noi indicati. Noi abbiamo discusso oggi in Commissione in sede legislativa, ma abbiamo anche molti esempi di discussioni svoltesi in Aula in cui sono stati richiamati argomenti attinenti a materia collegata con quella che formava oggetto primario di discussione.

PRESIDENTE. Non sono persuaso degli argomenti portati dalla onorevole Re. Alla stregua di quanto detto dalla collega dovremmo poter allargare la competenza della Commissione a tutti, indistintamente, i problemi. Ritengo che le cose cui ha accennato l'onorevole Re possano essere trattate in altre sedi.

COCCO MARIA, *Relatore*. Il contenuto dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura pare a me assolutamente estraneo all'ambito entro il quale la nostra Commissione opera ed alla discussione che si è oggi svolta.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pregherei i colleghi interessati di ritirare l'ordine del giorno in questione. Avendo attentamente ascoltato la relazione svolta, pare a me di poter affermare che gran parte delle istanze cui si è accennato trovano già in altra sede, largo accoglimento. In questo momento io non potrei che formulare un parere negativo, senza entrare nel merito delle questioni, trovandomi completamente impreparato al riguardo e non potendo impegnare la responsabilità del Ministro della pubblica istruzione.

TEMPIA VALENTA. È ovvio come il problema del lavoro minorile sia strettamente collegato a quello della scuola in generale. Mi pare strano che in sede legislativa non si possa esprimere un parere su cose circa le quali da tempo il Governo stesso discute.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di parere e di risposta che non posso fornire da solo.

BRIGHENTI. Onorevole Sottosegretario, se si ritiene che l'ordine del giorno sia improponibile in questa sede, noi lo ritiriamo per presentarlo in luogo più opportuno. Vorremmo, però che esistesse un impegno del Governo ad esaminare l'opportunità di mettere a disposizione degli interessati dei servizi gratuiti per la frequenza ai corsi cui si accenna nell'articolo 25.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto senz'altro di assumere questo impegno.

RE GIUSEPPINA. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biagini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BIAGINI. A nome del gruppo comunista annuncio il nostro voto favorevole sul disegno di legge 4093, anche se confermiamo tutte quelle carenze che sono state denunciate negli ordini del giorno. Indubbiamente, però, si è fatto un passo avanti rispetto alla legislazione attualmente in vigore.

Riteniamo tuttavia che ci siano notevoli difficoltà per l'attuazione ed il rispetto della legge, perché l'ispettorato del lavoro con gli uomini ed i mezzi che ha a sua disposizione nella strutturazione attuale non può certamente far fronte in maniera adeguata alle sue molteplici attribuzioni. Vediamo oggi che le visite ad un'azienda avvengono una volta ogni due-tre anni; come faranno gli ispettorati provinciali ad esercitare la vigilanza prevista?

Siamo anche al corrente delle condizioni in cui vivono ed operano oggi, dal punto di vista economico, gli ispettori del lavoro. Sappiamo anche che sono in atto delle rivendicazioni da parte loro: è infatti in corso di attuazione uno sciopero. Ad esempio, sappiamo che questi ispettori non possono neanche utilizzare mezzi propri, ma sono costretti a servirsi dei mezzi pubblici, con il risultato che – data la distanza delle aziende l'una dall'altra (specialmente quelle di campagna) – in una giornata non è possibile visitare più di una o due aziende al giorno.

Ci auguriamo quindi che queste rivendicazioni vengano soddisfatte, in modo che questo servizio ne risulti potenziato.

ARMAROLI. Sono lieto di dichiarare – anche a nome del gruppo socialista – la nostra totale approvazione di questa legge, che consideriamo un salto qualitativo nel nostro ordinamento sociale.

Purtroppo non è sufficiente aver approvato la legge: occorre anche il potenziamento degli organi chiamati a farla osservare.

Noi auspichiamo, quindi, che si arrivi quanto prima ad una maggiore funzionalità degli ispettorati del lavoro, che attualmente – per la ristrettezza di mezzi in cui si dibattono – non sono in grado di adempiere ai loro compiti come noi vorremmo, e come essi stessi vorrebbero.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani (4220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4220, di iniziativa degli onorevoli Marotta Vincenzo, Guerrini Giorgio, Montanti, Ferioli, Cantalupo, Giomo, Armaroli, Tognoni, Rossinovich, Biagini, Nucci, Cengarle, Borra, Santi: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani ».

Il relatore, onorevole Borra, ha facoltà di svolgere la relazione.

BORRA, *Relatore*. Il Presidente, onorevole Zanibelli, ha già illustrato, in sede referente

il provvedimento oggi al nostro esame. Lo stesso tende a porre l'ENAOLI in condizioni di prolungare l'assistenza agli orfani oltre il limite finora stabilito dalla legge (18 anni).

Concordo con i fini che si propone il provvedimento stesso ed invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGINI. Concordiamo con la proposta di legge che tende a sodisfare legittime aspirazioni. L'unico rammarico è che l'assistenza in questione debba limitarsi all'indirizzo professionale. Mi domando poi se non sia il caso di sopprimere, nell'ultimo periodo dell'articolo, l'avverbio « eccezionalmente », stante la discrezionalità del Consiglio d'amministrazione cui si accenna in precedenza.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo sia opportuno che l'articolo resti secondo la formulazione originaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente:

« Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere ecezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparate in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta:

Disegno di legge:

« Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti » (*Approvato dal Senato*). (4093).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari. 0

(*La Commisione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4093, risulta assorbita la proposta di legge Brighenti ed altri n. 2160, che sarà pertanto concellata dall'ordine del giorno.

Proposta di legge:

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani » (4220).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari. 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, Ferioli, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Nucci, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Santi, Bologna, Sulotto, Tognoni, Venturoli.

Sono in congedo:

Napoli e Sabatini.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO